



Società Italiana di Storia della Ragioneria

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA RAGIONERIA**

Approvato dall'Assemblea dei soci il 22 novembre 2019

La Società di Italiana di Storia della Ragioneria (di seguito la Società)
VISTO l'art. 2, comma terzo dello Statuto sociale (di seguito Statuto);
VISTO l'art. 12, lettera a) dello Statuto;
VISTO l'art. 14, dello Statuto;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo del 14 gennaio 2019 con cui si è dato avvio alla revisione del Regolamento per l'elezione del Consiglio direttivo,
formula il seguente Regolamento per l'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.

CAPO I – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 1. Disposizioni generali

1. Il Presidente della Società convoca l'Assemblea dei soci almeno cinquanta giorni prima della data fissata per l'elezione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale, composta ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, le candidature al Consiglio direttivo.
3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, i giorni, l'ora e lo scopo dell'adunanza. Nello scopo dell'adunanza deve essere espressamente richiamata l'elezione del Consiglio direttivo della Società.
4. Nell'avviso deve essere indicato anche il termine ultimo, che coincide con la data prevista per la presentazione delle liste, per provvedere a sanare la morosità nel pagamento delle quote sociali di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto.
5. L'avviso di convocazione è spedito mediante posta elettronica agli indirizzi resi noti dai soci e deve comunque essere pubblicato sul sito internet della Società.

Art. 2. Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti dei candidati e non deve mai ledere il prestigio della Società.

Art. 3. Diritti di elettorato

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio direttivo spetta a tutti i soci della Società in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. L'elettorato passivo spetta a coloro che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del precedente comma 1 e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. 2

Art. 4. Candidature

1. La presentazione della candidatura quale membro del Consiglio direttivo avviene, a cura dell'interessato, mediante il deposito di un elenco sottoscritto da un numero di soci stabilito all'art. 7 del presente



Società Italiana di Storia della Ragioneria

Regolamento che si dichiarino disponibili a sostenere la candidatura. L'elenco è inviato via PEC all'indirizzo della Società: sisr@legalmail.it

2. È consentito a ogni socio di sostenere un unico candidato.
3. All'ingresso del seggio elettorale è affisso un elenco contenente tutte le candidature.

Art. 5. Sottoscrizione delle candidature

1. Ciascun candidato deve produrre un elenco sottoscritto da almeno cinque soci non candidati, aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.
2. La raccolta delle firme ha inizio tassativamente dalla data di convocazione dell'Assemblea elettorale sino al termine ultimo per la presentazione delle candidature di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
3. Non è possibile sostenere più di un candidato, pena l'invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. Le sottoscrizioni devono riportare il nome, il cognome, il ruolo accademico, l'amministrazione di appartenenza alla data della sottoscrizione e la firma dei proponenti.

Art. 6. Schede elettorali

1. Le schede elettorali, predisposte dal Consiglio direttivo, devono contenere i nominativi dei candidati.
2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione "Votazione per la elezione del Consiglio direttivo per il triennio ..." nonché l'avvertenza: "Per esprimere il voto barrare le caselle corrispondenti ai nominativi dei candidati".
3. Su ogni scheda il Segretario uscente, o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio direttivo, appone la propria sigla.

Art. 7. Espressione del voto

1. Il voto si considera espressione della preferenza accordata dai soci ai candidati.
2. Ogni socio può esprimere fino ad un numero di preferenze pari alla metà più uno dei consiglieri eleggibili, cioè sei.
3. Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell'Assemblea dei soci.
4. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, dello Statuto, i soci possono farsi rappresentare in Assemblea dei soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali con delega scritta rilasciata ad altro socio, compresi i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.
6. Il socio delegato riceverà tante schede elettorali quante sono le deleghe a lui validamente intestate.

Art. 8. Costituzione del seggio

1. Il Presidente uscente della Società costituisce il seggio designando tra i presenti tre soci ordinari non candidati. La nomina del presidente del seggio elettorale, chiamato anche a dirigere i lavori dell'Assemblea, avviene sulla base dell'anzianità di servizio. Il presidente del seggio individua tra i membri rimanenti colui che svolge la funzione di segretario e quella di scrutatore.

Art. 9. Assemblea elettorale

1. L'Assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
2. Il presidente del seggio nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:



Società Italiana di Storia della Ragioneria

- a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un'urna debitamente sigillata per l'elezione del Consiglio direttivo ed una, anch'essa sigillata, per l'elezione del Collegio dei revisori o del Revisore unico se del caso;
 - b) dichiara pubblicamente aperta l'Assemblea elettorale;
 - c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
 - d) dà inizio alle operazioni elettorali;
 - e) prende atto, nel verbale, dei voti espressi.
3. Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno due componenti del seggio.
4. Il segretario del seggio redige il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'Assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
5. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti.
6. Al termine dell'orario fissato per l'espressione del voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità dell'Assemblea, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai segretario e dallo scrutatore, alle operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione del Consiglio direttivo. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
7. Chiunque abbia diritto a partecipare all'Assemblea elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio.
8. I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze validamente espresse e idonei a coprire il numero di 10 consiglieri costituisce il Consiglio direttivo della società.
9. In caso di parità di voti, risulterà eletto colui che presenta la maggiore anzianità di iscrizione alla Società. In caso di decadenza e riammissione, la data di anzianità decorre dalla quella di riammissione.
10. Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario dal terzo membro del seggio. Il materiale deve essere conservato dal Segretario della Società.
11. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio elettorale ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 10. Entrata in vigore

Il presente Capo I entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 11. Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, ai fini dell'art. 16, comma 1, dello Statuto, il triennio di riferimento del Consiglio direttivo in carica si intende esteso a includere l'adempimento di cui all'art. 25, comma 4, dello Statuto. Ai medesimi fini, la disposizione si intende applicabile a partire dall'entrata in vigore dello Statuto, senza effetti retroattivi.

CAPO II - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 12. Convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale di cui all'art. 1 del presente Regolamento deve indicare, nello scopo dell'adunanza, l'elezione del Collegio dei revisori.



Società Italiana di Storia della Ragioneria

Art. 13. Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Collegio dei revisori è quello previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 14. Presentazione delle candidature

1. I soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, del presente Regolamento possono candidarsi alla carica di revisore comunicando la propria candidatura al Segretario entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale. I candidati devono godere dei requisiti di cui all'art. 21 dello Statuto.

2. Il Segretario, o altro Consigliere da lui delegato, numera progressivamente le candidature secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle candidature ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio direttivo.

4. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente tutte le candidature.

Art. 15. Schede per l'elezione dei revisori

1. Le schede per l'elezione dei revisori devono contenere i nominativi dei candidati ammessi.

2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione "Votazione per la elezione del Collegio dei Revisori della Società Italiana di Storia della Ragioneria per il triennio ..." e dovranno contenere l'indicazione di tutti i candidati ammessi, nonché l'avvertenza "barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore a tre".

3. Su ogni scheda il Segretario, o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio, appone il timbro della Società e la propria sigla.

Art. 16. Espressione del voto

1. Ciascun elettore potrà esprimere tre preferenze per i candidati ammessi. Se viene indicato un numero inferiore di preferenze, il voto viene attribuito alle preferenze espresse. Se viene indicato un numero superiore di preferenze, il voto è nullo.

Art. 17. Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti

1. Il presidente del seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti con l'assistenza del segretario del seggio e dello scrutatore.

2. Sono eletti i tre candidati più votati – come membri effettivi – ed i successivi due, per ordine di voti conseguiti, quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente del Collegio dei revisori.

3. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 18. Entrata in vigore

Il presente Capo II entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 19. Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, ai fini dell'art. 16, comma 1, dello Statuto, il triennio di riferimento del Collegio dei revisori in carica si intende esteso a includere l'adempimento di cui all'art. 25, comma 4, dello Statuto. Ai medesimi fini, la disposizione si intende applicabile a partire dall'entrata in vigore dello Statuto, senza effetti retroattivi.